



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 8 MAGGIO 2020

La presente adunanza è stata convocata con prot. n. 5062/2020 in videoconferenza, con il sistema Microsoft Teams, secondo i Provvedimenti del Presidente nn. 1 – 2 - 3/2020 con allegato Regolamento, adottati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19

È presente presso la sede dell'Ordine in Firenze, Viale Guidoni c/o Palazzo di Giustizia il Presidente Avv. **Giampiero Cassi**, con l'assistenza della Responsabile della Segreteria dell'Ordine, Sig.ra **Sandra Neri**.

Il Presidente accerta, procedendo alla loro identificazione, che sono collegati in videoconferenza, dalle postazioni site nei singoli domicili, i seguenti Consiglieri, i quali dichiarano tutti di stare attuando i loro rispettivi video collegamenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento, nonché in conformità con il Regolamento sulla Privacy:

		pres.	entra	esce	ASS.
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere Segretario	X			
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente	X	11,42	13,09	
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X	10,50		
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere	X		13,08	
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X			
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X		11,34	
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X	11,03		
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere				X
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere	X		13,09	
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere	X			
Avv. Andrea Noccesi	Consigliere	X			
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X			
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X			
Avv. Carlo Poli	Consigliere				X
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X			
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere	X			
Avv. Antonio Voce	Consigliere	X	10,50		
Avv. Vanina Zaru	Consigliere	X			
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X			

L'adunanza si apre alle ore **10,40** con l'approvazione del verbale dell'adunanza del 30.04.2020 che è stato trasmesso ad ogni Consigliere mediante caricamento sulla piattaforma OneDrive unitamente alle proposte di delibera oggetto dell'ordine del giorno odierno e alla relativa documentazione. Il Presidente, secondo il Regolamento per la gestione delle adunanze in videoconferenza (allegato al Provvedimento del Presidente n. 3/2020), procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente mette ai voti le singole proposte di delibera aventi ad oggetto i punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. 5062 ed invita tutti i Consiglieri videocollegati, ad esprimere uno ad uno, seguendo l'ordine alfabetico, il proprio voto mediante dichiarazione.

Sono state adottate n. 16 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 13,40.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 1

RAF SRL – INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIE ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana nr 48 del 03.05.2020;
- ritenuto necessario, in considerazione dell'emergenza sanitaria presente nel Paese, ed al fine di ottemperare alle indicazioni previste in materia di sanificazione degli ambienti di lavoro, aumentare i servizi di pulizia dei locali dell'Ordine, relativamente ai piani 0, I e II;
- richiamata la delibera nr 1 del 04.12.2019 con la quale è stata accettata l'offerta per i servizi di pulizia della Ditta RAF (allora) SAS;
- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto, da parte della Ditta RAF SRL, il preventivo (prot. nr.5008) relativamente all'integrazione del contratto per i servizi di pulizie per l'anno 2020, per un importo pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA al mese a partire da maggio 2020;
- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 --- Varie per l'acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata la somma di €. 66.859,52 (sessantaseimilaottocentocinquantanove/52) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 64.419,52 (sessantaquattromilaquattrocentodiciannove/52) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione dell'offerta pervenuta dalla Ditta RAF SRL relativamente all'integrazione del contratto, a partire dal mese di maggio 2020, per i servizi di pulizia dei locali dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (0, I e II) per un importo complessivo pari ad €. 2.000,00 (duemila/00) oltre iva, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l'incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,42.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 2

ING. ANDREA UGOLINI – INCARICO RELATIVO INDICAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI STUDI LEGALI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana nr 48 del 03.05.2020;
- ritenuto opportuno che, in considerazione dell'emergenza sanitaria presente nel Paese, l'Ordine sia in grado di supportare gli Studi legali nella gestione della sicurezza;
- richiamata la delibera nr. 8 del 24.04.2020 con la quale è stato incaricato l'Ing. Andrea Ugolini, Responsabile della Sicurezza dei locali dell'Ordine, al fine di ottenere una consulenza in merito alla gestione dell'emergenza COVID-19 da parte degli Studi professionali;
- preso atto che è pervenuto, da parte dell'Ing. Andrea Ugolini, il preventivo (prot. n. 5108) relativo all'incarico di predisposizione di grafiche e relazioni utili alla gestione dell'emergenza in relazione agli Studi legali da condividere tramite formati da inserire sul sito istituzionale dell'Ordine, per un importo pari ad €. 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre IVA, oneri fiscali e contributi previdenziali;
- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010507 – Altre uscite per prestazioni istituzionali - per il quale era stata appostata la somma di €. 32.000,00 (trentaduemila/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 13.235,79 (tredicimiladuecentotrentacinque/79) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione dell'offerta pervenuta dall'Ing. Ugolini relativamente alla predisposizione delle linee guida per la gestione degli Studi Legali durante l'emergenza sanitaria COVID-19 per un importo pari ad €. 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre iva ed oneri fiscali e previdenziali, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l'incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 11,10.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 APRILE 2020

DELIBERA n. 3

**EMERGENZA SANITARIA COVID-19
TEST SIEROLOGICI PRESSO LABORATORI DI ANALISI**

Il Consiglio,

preso atto della proposta di cui al prot. 5166 (all. 1) per l'effettuazione dello screening a mezzo test sierologici agli avvocati e ad un prezzo concordato,

DELIBERA

di accogliere la proposta di cui al prot. 5155 e di darne comunicazione al Foro.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 11,50.

Il Presidente

Luigi



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 6

**PARERE RICHIESTO DA AVV. MELODY FAYE CIATTINI
in merito al contenuto dell'accordo per la determinazione dei compensi professionali**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesse:

- che con comunicazione del 21 aprile 2020 (prot. n. 4641) l'Avv. Melody Faye Ciattini ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,30.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 7

**PARERE RICHIESTO DA AVV. SALVATORE FIORI
compatibilità della professione di avvocato con quella di amministratore di condominio**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 22 aprile 2020 (prot. n. 4622) l'Avv. Salvatore Fiori ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Jacopo de Fabritiis;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,32.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 8

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER LA FASE 2 DELL'EMERGENZA SANITARIA
PARERE RICHIESTO**

Il Consiglio,

vista la comunicazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 4 maggio 2020 (prot. 4945) con la quale trasmetteva la proposta organizzativa per la fase 2 dell'emergenza sanitaria per il previsto concerto di cui all'art. 83, co. 6, del DL 1872020 e successive modifiche ex DL 28/2020,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole non essendoci particolari rilievi da formulare e riservandosi di verificare e segnalare eventuali criticità che potrebbero determinarsi con l'aumento dell'attività giudiziaria.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,40.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 9

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSARIATO USI CIVICI PER LAZIO, UMBRIA E TOSCANA**

Il Consiglio,

vista la comunicazione del Commissario per gli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana del 4 maggio 2020 (prot. 4977) in ordine alle misure per attività giudiziaria in sicurezza ex art. 83, co.6, del DL 18/2020 e ulteriori modifiche ex DL 28/2020

DELIBERA

di prendere atto di detta comunicazione e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,45.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 10

VADEMECUM PER ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere,

vista la delibera n. 5 del 24 aprile 2020 in tema di Fondo di assistenza dell'Ordine a favore dei propri iscritti per le conseguenze economiche dovute alla situazione di emergenza sanitaria, delibera da intendersi qui integralmente richiamata;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare e condividere la proposta di vademecum per le istanze di accesso al Fondo di solidarietà e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,54.

Il Presidente

DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

LA DOMANDA DEVE CONTENERE

- 1) Dati anagrafici e fiscali del richiedente.
- 2) Indirizzo dello studio principale.
- 3) Sintetica esposizione dei motivi per i quali la domanda è formulata.
- 4) Documenti allegati alla domanda.

La domanda può essere presentata per e-mail o per posta elettronica certificata.

Gli allegati devono essere scansionati in formato pdf.

DOCUMENTI DA ALLEGARE SEMPRE

- 1) Certificato di stato di famiglia del richiedente.
- 2) Copia delle dichiarazioni dei redditi del degli ultimi tre anni del richiedente, dei componenti del suo stato di famiglia, del suo convivente e del suo coniuge anche se non convivente. Se impossibilitato alla produzione il richiedente deve indicarne i motivi.
- 3) Autocertificazione del richiedente da cui risulti, sotto la sua responsabilità:
 - a) numero degli incarichi professionali in corso, anche se con patrocinio a spese dello Stato;
 - b) attestazione che il richiedente non ha presentato richiesta di contributo alla Cassa di Previdenza e di Assistenza; in caso positivo indicazione della data di deposito della richiesta e del suo esito;
 - c) elenco dei beni immobili di proprietà del richiedente, dei componenti del suo stato di famiglia, del suo convivente e del suo coniuge anche se non convivente;
 - d) elenco degli autoveicoli e dei motoveicoli intestati al richiedente, ai componenti del suo stato di famiglia, al suo convivente e al suo coniuge anche se non convivente;
 - e) elenco dei valori, prodotti finanziari o delle giacenze bancarie intestati al richiedente, ai componenti del suo stato di famiglia, al suo convivente e al suo coniuge anche se non convivente.

DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO SE ESISTENTI

- 4) Contratto di collaborazione in corso con altri avvocati o professionisti.
- 5) Documenti che attestino le condizioni di salute del richiedente o dei suoi familiari entro il terzo grado conviventi o meno.
- 6) Altri documenti comprovanti lo stato di estrema difficoltà per il quale l'iscritto non sia più in grado di fare fronte alle esigenze primarie sue e della sua famiglia.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 11

VADEMECUM ILLUSTRATIVO DEI DECRETI N. 60 E N. 62 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE PER LA GESTIONE DELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA

Il Consiglio, su relazione e proposta dei Consiglieri Nannelli, Gambogi e Noccessi,

visto i decreti n. 60/2020 e n. 62/2020 del Presidente del Tribunale di Firenze per la gestione delle udienze nella fase 2 dell'emergenza sanitaria dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

preso atto delle schede e note predisposte a illustrazione dei medesimi decreti

DELIBERA

di approvare e condividere le proposte di vademecum (all.ti 1-2-3) dando mandato alla segreteria per la pubblicazione sul sito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13,00.

Il Presidente

SCHEMA RIASSUNTIVO DECRETO n. 60 E 62 DEL 2020 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

PERIODO 12 MAGGIO – 31 MAGGIO

SETTORE	TIPOLOGIA DI CAUSE	TRATTAZIONI
Civile	Cause relative ad alimenti	Cartolare o in videoconferenza
“	Cause cautelari per la tutela dei diritti fondamentali della persona	Cartolare o in videoconferenza
“	Cause in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione in cui sia dedotto un motivo di urgenza	Cartolare o in videoconferenza
“	Procedimenti per il TSO	Cartolare o in videoconferenza
“	Procedimenti per interruzione della gravidanza	Cartolare o in videoconferenza
“	Procedimenti di protezione internazionale	Cartolare o in videoconferenza
“	Procedimenti elettorali	Cartolare o in videoconferenza
“	Cause in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio per le parti – il decreto di urgenza è non impugnabile ed è emesso anche su segnalazione delle parti	Cartolare o in videoconferenza
“	Cause civili con udienza di discussione o di precisazione delle conclusioni sia in contenzioso ordinario che sommario di cognizione	Cartolare o in videoconferenza
“	Procedimenti per la dichiarazione di fallimento	Improcedibilità
“	Udienze ex art. 569 cpc e 596 cpc	Cartolare
“	Procedimenti per ingiunzione	Senza limitazioni
“	Tutte le altre cause	Rinvio a dopo il 31.7.2020

	Tutte le altre cause comprese le udienze di vendita delle esecuzioni	Rinvio a dopo il 31.7.2020
PENALE	Processi indicati dall'art. 83 DL 18/2020	Udienza
“	Processi in cui nei sei mesi successivi al 11.5.2020 scadono i termini di cui all'art. 304 cpp (durata massima della custodia cautelare)	Udienza
“	Processi con imputati in stato di custodia cautelare	Udienza
“	Processi prioritari che hanno istruttoria semplice	Udienza
“	Udienze di smistamento	Videoconferenza
“		

PERIODO 1 GIUGNO – 31 LUGLIO

SETTORE	TIPOLOGIA DI CAUSE	TRATTAZIONI
Civile	Cause compatibili con trattazione scritta o videoconferenza	Cartolare o in videoconferenza
“	Separazioni personali	Udienza
“	Prime udienze	Cartolare, in videoconferenza su accordo o rinvio a dopo il 31.7.2020
“	Cause con la presenza di altre parti	Rinvio a dopo il 31.7.2020
“	Cause con conferimento dell'incarico al CTU	Cartolare o in videoconferenza
	Processi trattati dal 12.5.2020 al 31.5.2020	Cartolare o in videoconferenza
PENALE	Processi trattati dal 12.5.2020 al 31.5.2020	Udienza
“	Processi prioritari che hanno istruttoria semplice anche per i GOT	Udienza
“	Tutti gli altri processi	Rinvio a dopo il 31.7.2020

DECRETI N. 60 E N. 62/2020 – PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI
FIRENZE

VADEMECUM PER IL SETTORE PENALE

A) DIBATTIMENTO

Le attività processuali di carattere dibattimentale sono suddivise in due fasce: la prima dal 12 al 31 maggio 2020, la seconda dal 1 giugno al 31 luglio 2020 (da notare, infatti, che l'art. 3 del D.L. n. 28/20 ha apportato ulteriori modifiche all'art. 83 del D.L. 17/3/29, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20 e tra queste l'ampliamento del termine finale della seconda zona cuscinetto che dal 30 giugno 2020 è prevista fino al 31 luglio 2020).

* * *

Per quanto attiene al **primo periodo (12-31 maggio)**, la Presidenza ha disposto la celebrazione dei seguenti processi:

- 1) quelli obbligatori indicati all'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20 nonché dei processi per i quali, nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020, scadranno i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p.;
- 2) quelli con imputati sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale a prescindere dalla richiesta di celebrazione dell'udienza salvo che non siano presentate istanze di differimento dalle parti motivate in ragione delle limitazioni di spostamento stabilite con ordinanze regionali dei territori di provenienza (ovvio che in tali casi, nell'eventuale concessione del rinvio richiesto, verrà individuata una nuova udienza rispetto alla quale, nei 6 mesi successivi, non scadano i termini di cui al già richiamato art. 304 c.p.p.);
- 3) quelli collegiali e monocratici riservati ai Giudici togati: si tratta di processi considerati prioritari in base agli specifici criteri tabellari vigenti che non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in udienza, non comportino partecipazione di parti (e quindi di difensori, imputati, persone offese, parti civili), testimoni o periti provenienti da altre regioni o da province distanti.

Per quanto riguarda i processi indicati ai punti 2) e 3), la Presidenza del Tribunale evidenzia che sarà data una preferenza a quelli in cui l'istruttoria è già esaurita.

* * *

Relativamente alle **udienze di smistamento** vi sarà una particolare attenzione per assicurare che la chiamata dei processi avvenga in modo distanziato e distinto nell'arco della mattinata così da evitare assembramenti non consentiti.

Sempre con riferimento alle udienze di smistamento, laddove non sia possibile assicurare lo scaglionamento di cui sopra, oppure non sia possibile

celebrare l'udienza con Teams, l'udienza stessa dovrà essere rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.

Con il decreto n. 60 la Presidenza ha invitato tutti i Magistrati e i Presidenti di sezione del Tribunale ad una particolare prudenza nell'utilizzo di Teams fuori dai casi già concordati con l'Avvocatura.

Con il decreto n. 62 ha recepito le modifiche introdotte dal D.L. n. 28/20 e quindi si è preso atto che, salvo che le parti processuali vi acconsentano, l'utilizzo di Teams non è consentito per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a tutte quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

La modifica in questione, di significativa rilevanza, limita la possibilità di celebrare mediante Teams, strumento che viene ad essere utilizzato in maniera residuale.

Tra le udienze che potranno celebrarsi con tale modalità, il decreto n. 62 individua quella di smistamento in relazione alla quale viene data indicazione di procedere con tale modalità se tecnicamente in concreto possibile.

D'altra parte le modalità di celebrazione telematica di tale tipologia di udienza il cui ruolo assai spesso comprende molti processi si appalesa particolarmente indicata ed efficace a prevenire il contagio.

Ne consegue che per le udienze di smistamento, laddove vi siano i requisiti tecnici, la celebrazione con Teams sarà quella preferita.

* * *

Relativamente agli *avvisi ai difensori* è previsto che i Giudici diano tali avvisi con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima) della data di udienza istruttoria dei processi che verranno celebrati.

Siccome il termine dei 20 giorni si computa non dalla data di conferma del calendario delle udienze (quest'ultimo correlato all'esaurimento dell'iter di consultazioni e interlocuzioni da parte del Tribunale con la Corte d'Appello, la Procura Generale e la Regione per gli aspetti legati alla sanità), ma dalla data del preavviso, è possibile che alcuni colleghi abbiano già ricevuto avviso per le udienze, da celebrarsi secondo i criteri sopra indicati, con udienza fissata ovviamente dopo l'11 maggio 2020 e prima di giugno.

Deve logicamente dedursi che laddove non venga inviato avviso di trattazione il processo sarà rinviato e, nell'eventualità che un difensore abbia dubbi sulla natura del processo e quindi se rientri o meno in una delle categorie previste, potrà sempre chiedere informazione mediante mail all'URP (urp.ca.firenze@giustizia.it).

In ogni caso sul sito dell'Ordine saranno pubblicati gli elenchi, per la Prima, Seconda e Terza Sezione Penale, dei processi, sia collegiali, che monocratici, che saranno celebrati nel periodo 11 maggio-30 maggio 2020.

* * *

La *selezione* dei processi da trattare è rimessa ai Presidenti di Sezione i quali si cureranno di verificare la congruità del numero complessivo di cause da trattare e anche dei relativi adempimenti alla luce delle risorse esistenti riguardo al personale amministrativo effettivamente presente.

Naturalmente tale selezione dovrà garantire anche gli aspetti di tutela della salute pubblica.

In ogni caso non potranno essere celebrate più di un'udienza collegiale e due udienze monocratiche alla settimana per ogni sezione.

* * *

Tutti gli altri processi che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

0 0 0

Per quanto attiene al **secondo periodo (1 giugno-31 luglio 2020)**, dall'esame del decreto presidenziale, emerge che potranno essere celebrati, in aggiunta ai processi indicati in precedenza, anche quelli assegnati ai GOT la cui trattazione è prevista come prioritaria dalle tabelle attualmente vigenti.

La **selezione**, anche in questa seconda fascia, è rimessa ai Presidenti di Sezione che si cureranno di verificare la congruità del numero delle cause da trattare e dei relativi adempimenti esattamente nel modo come indicato in precedenza.

A differenza del periodo precedente nella seconda fascia non potranno essere celebrate complessivamente più di un'udienza collegiale e di tre udienze (quindi una in più rispetto alla prima fascia) monocratiche alla settimana.

Nell'ambito della selezione sarà data in ogni caso preferenza ai procedimenti in cui l'istruttoria è già esaurita.

* * *

Per quanto attiene infine agli **avvisi ai difensori**, anche in questa seconda fascia è previsto il congruo anticipo di almeno 20 giorni dalla data d'udienza istruttoria dei processi che verranno celebrati con le precisazioni già indicate in precedenza.

Valgono peraltro le considerazioni già espresse per i processi di prima fascia e quindi laddove non arrivi avviso si deve ragionevolmente ritenere che l'udienza sarà rinviata.

Per i casi più dubbi i difensori potranno sempre chiedere informazione mediante mail all'URP (urp.ca.firenze@giustizia.it).

* * *

Come già evidenziato per la prima fascia, tutti gli altri processi che non rientrano nelle previsioni di cui sopra vi sarà rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

* * *

Per quanto attiene agli **orari** di celebrazione dei processi in deroga alle previsioni tabellari, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 (e quindi con riguardo tanto alla prima fascia, che alla seconda fascia, sopra richiamate) nelle udienze potranno essere chiamati processi il cui orario di inizio è fissato anche in ore pomeridiane purché sia garantita la conclusione entro e non oltre le ore 17,00.

0 0 0

B) DIBATTIMENTO: PRESIDI DI CANCELLERIA

Particolare attenzione deve prestarsi alle disposizioni concernenti i presidi di cancelleria del dibattimento.

Tanto nel periodo 12-31 maggio, quanto nel periodo 1 giugno-31 luglio, detti presidi verranno proporzionalmente rafforzati con il personale necessario (che continuerà a lavorare in modalità smart-working, ma con un numero maggiore di giorni di rientro) per lo svolgimento delle attività previste.

L'**apertura al pubblico** fino all'11 maggio è dalle 10,30 alle 12,00, mentre dal 12 maggio al 31 luglio, sarà ampliata dalle 10,00 alle 12,00.

Massima attenzione deve porsi al fatto che il servizio sarà reso solo **su prenotazione** o tramite invio mail o previo appuntamento preso telefonicamente con la cancelleria.

Per Vostra comodità riportiamo, qui di seguito, gli indirizzi mail e i numeri telefonici delle cancellerie:

- **prima sezione penale**, tel. 055/79.96.536 (front office) – 6583 (cancelleria) – 6236 (Collegio) – mail: sezione1.penale.tribunale.firenze@giustizia.it;
- **seconda sezione penale**, tel. 055/79.96.267 (informazioni dal lunedì al venerdì negli orari di apertura già indicati) – mail: sezione2.penale.tribunale.firenze@giustizia.it;
- **terza sezione penale**, tel. 055/79.96.481 (informazioni dal lunedì al venerdì negli orari di apertura già indicati) – mail: sezione3.penale.tribunale.firenze@giustizia.it

Giova evidenziare che il decreto di cui trattasi non consente modalità di deposito degli atti diverse da quelle previste dal codice di rito.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 al 31 maggio, potranno richiedere servizio alla cancelleria già da subito e sino all'11 maggio p.v.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 1 giugno al 31 luglio, potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo 12-31 maggio.

0 0 0

C) DIBATTIMENTO: PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DELLE PERSONE DETENUTE [ANCHE IN VIA CAUTELARE]

La partecipazione alle udienze delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando la videoconferenza oppure i collegamenti da remoto con Skype for business e Teams sempre che, in quest'ultimo caso, sia garantita la fonia riservata tra la persona detenuta (internata o in stato di custodia) ed il suo difensore e sempre che, nel caso di imputati in stato di detenzione in luoghi diversi, sia consentita la reciproca visibilità.

Per la celebrazione dei giudizi direttissimi valgono le regole del protocollo sottoscritto il 2 aprile 2020 dal nostro Consiglio dell'Ordine con il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze, la Camera Penale di Firenze, la

Direzione della Casa Circondariale di Sollicciano, con la Questura di Firenze, con il Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Se ciò non fosse possibile il processo sarà celebrato a porte chiuse limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie e sempre nel rispetto dei presidi sanitari relativi al distanziamento sociale.

0 0 0

D) TRIBUNALE DEL RIESAME

Dal 12 maggio al 31 luglio 2020, oltre ai procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/20, saranno celebrate le udienze relative a tutte le impugnazioni ex artt. 310 e 322-bis c.p.p.

Dal 12 maggio al 31 luglio 2020 le udienze dinanzi al Riesame alle quali debba partecipare un imputato detenuto continueranno a celebrarsi attraverso i collegamenti da remoto, così da evitare la traduzione dei detenuti.

I presidi di cancelleria attualmente operanti continueranno ad esserlo, senza modifiche, fino al 31 luglio 2020.

Pur tenuto conto delle rilevanti dimensioni dell'aula 29, luogo consueto nel quale opera il Tribunale del Riesame, anche per quest'ultimo vi sarà, da parte del Presidente di Sezione, una selezione dei processi da celebrare con verifica della congruità del numero di cause da trattare e con il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previste dalle ordinanze regionali.

0 0 0

E) GIP / GUP

Per quanto attiene al GIP/GUP, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno celebrati:

- 1) i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, del D.L. 18/20 più volte richiamato, convertito con modificazione nella legge n. 27/20;
- 2) le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- 3) gli interrogatori di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p.;
- 4) le udienze destinate alla decisione sulle richieste di patteggiamento;
- 5) le udienze relative agli incidenti di esecuzione (con eventuale partecipazione a distanza per i detenuti);
- 6) le udienze destinate alla decisione delle opposizioni a richieste di revoca di sequestri probatori;
- 7) le udienze, ivi comprese le preliminari, relative a procedimenti nei quali vi è una misura cautelare personale in corso sia coercitiva, che interdittiva.

Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

Saranno trattati gli affari in relazione ai quali non è comunque prevista l'udienza (ad esempio archiviazioni, emissione dei decreti penali di condanna,

autorizzazione ad intercettazioni, emissione di misure cautelari personali e reali, proroga delle indagini).

Per lo svolgimento delle udienze della convalida di arresto o del fermo, così come per l'interrogatorio di garanzia, con l'indagato in stato di custodia cautelare, fino al 31 luglio 2020 verranno celebrate da remoto mediante applicativo Teams come da protocollo stipulato con il nostro Ordine sopra richiamato.

Fino al 31 luglio p.v. la partecipazione all'udienza delle persone detenute è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto.

0 0 0

F) GIP / GUP: PRESIDI DI CANCELLERIA

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 i presidi di cancelleria del GIP/GUP saranno rafforzati e manterranno un orario di apertura al pubblico così stabilito:

- fino all'11 maggio 2020, dalle 10,30 alle 12,00;
- dal 12 maggio al 31 luglio 2020, dalle 10,00 alle 12,00.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione (telefonica o mediante mail).

I difensori potranno da subito richiedere servizi concernenti i procedimenti da trattare nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

0 0 0

G) CORTE D'ASSISE

Per quanto attiene alla Corte d'Assise dal 12 maggio e fino al 31 luglio 2020 si celebreranno:

- 1) i processi obbligatori indicati dall'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/20, più volte richiamato;
- 2) i processi in cui nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020 scadranno i termini di custodia cautelare massima di cui all'art. 304 c.p.p.
- 3) i processi con imputati sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale a prescindere dalla richiesta di celebrazione dell'udienza e salvo che non vi siano istanze di differimento delle parti motivate in ragione delle limitazioni di spostamento stabilite dalle ordinanze regionali dei territori di provenienza (come già visto per il dibattimento laddove il rinvio venga concesso si individueranno date di udienza rispetto alle quali nei 6 mesi successivi non scadano i termini massimi di custodia);
- 4) i processi che non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, quelli che presentano un numero limitato di parti compatibili con le regole del distanziamento in udienza e che comunque non comportino partecipazione di difensori, imputati, persone offese, parti civili, testimoni e consulenti provenienti da altre regioni o da altre province distanti.

Tutti i processi che non rientrano nell'elenco sopra indicato saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

* * *

Le istanze *de libertate* eventualmente pervenute nel trimestre aprile/giugno saranno curate e vi provvederà il Collegio della Prima Corte d'Assise attualmente operante in virtù della proroga disposta dal legislatore.

0 0 0

H) MISURE DI PREVENZIONE

Dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020 il Collegio delle misure di prevenzione tratterà: i procedimenti obbligatori di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), n. 3, più volte richiamato e celebrerà anche i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (sia personale, che patrimoniali) già previsti in calendario nonché quelli sopravvenuti che, valutata l'effettiva urgenza, il Presidente del Collegio riterrà debbano comunque essere celebrati entro il termine del 31 luglio 2020.

Anche il Collegio delle misure di prevenzione potrà valutare l'opportunità di un rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 laddove all'udienza debbano partecipare i difensori o parti che provengano da altre regioni.

Laddove l'udienza sia celebrata, saranno in ogni caso osservate le cautele previste in tema di presidi sanitari.

* * *

L'apertura al pubblico della cancelleria è prevista, sempre e solo su prenotazione (anche in questo caso telefonica o per mail), fino all'11 maggio p.v., dalle 10,30 alle 12,00 e dal 12 maggio al 31 luglio p.v. con ampliamento fino alle 12,30.

I difensori potranno richiedere servizi di cancelleria sino da subito.

0 0 0

I) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (FIRENZE ED EMPOLI)

Per tali uffici giudiziari, stante la non possibilità di avvalersi del processo telematico, per il settore penale è previsto, secondo il decreto di cui trattasi, un rinvio di tutte le attività a data successiva al 31 luglio 2020.

Ovviamente saranno celebrati i processi, cosiddetti 'obbligatori' ai sensi del più volte richiamato art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 18/20 e successive modifiche (convalida dell'espulsione, allontanamento e trasferimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea nonché tutti i processi che il Giudice dichiara urgenti).

L'Autorità giudicante curerà che le udienze avvengano o da remoto, tramite Teams, o, se celebrate in presenza, con l'osservanza dei presidi sanitari di sicurezza e con distanziamento sociale.

**SCHEMA RIASSUNTIVO DECRETI NN. 60/2020 e 62/2020 PRESIDENTE TRIBUNALE
DI FIRENZE PER ATTIVITA' GIUDIZIALE CIVILE (D'ORA IN POI DPTF)**

PERIODO 12.05 – 31.05:

ATTIVITA' RINVIATE A DATA SUCCESSIVA AL 31.07.2020

tutte le udienze (tranne quelle espressamente eccettuate) comprese:

- A) udienze domiciliari del Giudice Tutelare (tranne quelle eccettuate ex n. 3 come da richiamato DPTF n. 37/20);
- B) aste sia in procedure esecutive individuali che concorsuali:
 - - B1) quelle nelle quali il termine per visitare immobili sia scaduto ante vigenza DPCM 9.3.2020 (.....):
 - - BB1) se da tenersi di persona vengono rinviate senza aprire le buste e le eventuali offerte già effettuate devono intendersi congelate fino alla data a cui l'asta viene rinviata (DPTF 37/20);
 - - BB2) se interamente telematiche devono essere svolte (DPTF 37/20);
 - - B3) quelle nelle quali il termine per visitare immobili NON sia scaduto ante vigenza DPCM 9.3.2020 (.....): devono essere rinviate e sono sospese fino a data successiva al 11.05.2020 (V. art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23: *"1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020)* , le visite, il deposito degli avvisi di vendita e gli ordini di liberazione ex art. 560 cpc e revocati avvisi di vendita (DPTF 37/20);
- C) sfratti;
- D) operazioni peritali;
- E) improcedibili i ricorsi per dichiarazione di fallimento e liquidazione coatta amministrativa presentati entro 31.07.2020 a meno che non sia ricorso del P.M. con richiesta di

provvedimenti cautelari o conservativi.

ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO:

A) quelle indicate dai nn. Da 1 a 9 del DPTF 60/20;

B) quelle indicate dal n. 10 del DPTF 60/20: *“in tutti i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio per le parti”* (segue esemplificazione ndr)

DICHIARAZIONE D'URGENZA (anche su istanza di parte):

b1) per procedimenti pendenti dal giudice o dal presidente del collegio (provvedimento non impugnabile);

b2) procedimenti introdotti nel periodo di sospensione dal magistrato competente (provvedimento non impugnabile);

C) i ricorsi per dichiarazione di fallimento e liquidazione coatta amministrativa presentati entro 31.07.2020 introdotti con ricorso del P.M. con richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi.

D) cause civili, di lavoro o previdenziali nelle quali sia prevista tra 12.5 e 31.5 udienza di precisazione conclusioni, ex art. 281 quinquies e sexies o 429 cpc o da definirsi in tale data con ordinanza (ad es.: 702 bis) o a seguito di udienza camerale ex art. 737 cpc.

E) protezione internazionale senza istruttoria o con istruttoria già espletata;

F) udienza di rendiconto prodromici a riparti finali e udienza di distribuzione in esecuzione individuale.

G) udienza ex art. 569 cpc (disposizione della vendita) sempre cartolare con possibilità di replica scritta.

H) udienza ex art. 596 cpc (distribuzione) sempre cartolare con possibilità di replica scritta. procedimenti d'ingiunzione (solo fase monitoria).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1) udienza cartolare, di norma;

2) udienza da remoto (Microsoft Teams), su richiesta di parte;

POSSIBILITA' PER GIUDICE DI ANTICIPARE LA TRATTAZIONE DI TALI UDIENZE
COMUNQUE DEPUTATE ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO FISSATE PER
EPOCA POSTERIORE AL 12.05.2020.

PERIODO 01.06 – 31.07.2020 :

UDIENZE RINVIATE A DATA SUCCESSIVA AL 31.07.2020

A1) tutte quelle, diverse dalle eccezioni previste dall'art. 83 comma 3 DL 18/20 che non possono trattarsi cartolarmente o da remoto.

A2) quelle di assunzione testi (di regola, ma non tassativamente);

A3) quelle di verifica stato passivo nelle procedure concorsuali che il Giudice ritenga non possano celebrarsi cartolarmente o da remoto e per le quali non ritenga possibile e indispensabile la celebrazione in presenza col rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

A4) le prime udienze dei procedimenti civili e di lavoro fissate tra il 1.6 e il 30.6 (ora 31.7 ?) con decorrenza dei termini a ritroso dalla nuova data di udienza a meno che:

A4a) le parti si siano già tutte costituite entro la data dell'11.05.2020;

A4b) vi sia istanza concorde delle parti;

UDIENZE NON RINVIATE

B1) quelle rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 83 comma 3 DL 18/20 che non possono trattarsi cartolarmente o da remoto.

B2) tutte quelle, diverse dalle eccezioni previste dall'art. 83 comma 3 DL 18/20 che possono trattarsi cartolarmente o da remoto.

B3) quelle presidenziali nei procedimenti di separazione tra i coniugi, divorzio, scioglimento unione civile, se il Giudice non ritiene idonea la modalità telematica e ravvisa nocimento ai coniugi alla prole dalla mancata celebrazione di persona, sempre che si possano rispettare le prescrizioni igieniche.

DISPOSIZIONI VALEVOLI DA 9.3.20 FINO A TERMINE EMERGENZA SANITARIA

A) deposito atti e pagamento contributo unificato e anticipazione forfettaria: solo telematicamente.

B) udienze (anche di lavoro, rito lavoro e previdenziali) solo con avvocati: trattazione scritta con doppio termine (anche per replica) e provvedimento emesso fuori udienza;

C) udienza cartolare anche per giuramento CTU se non sono necessari chiarimenti al quesito (in tal caso, da remoto con TEAMS);

D) udienze solo con difensori, parti e ausiliari del giudice: da remoto con TEAMS con seguente modalità: il difensore almeno 7 giorni prima dell'udienza deposita in PCT una nota con la quale chiedono o aderiscono alla richiesta di trattazione da remoto comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica (non certificata) e il numero di telefono proprio e delle parti da loro assistite eventualmente dotate della stessa.

E) tutte le udienze non rinviabili e non trattabili per iscritto o da remoto devono essere trattate a porte chiuse nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

F) viene riprodotto il disposto dell'art. 83 comma 7bis DL 18/20 (come convertito in L. 27/20) per quanto attiene agli incontri genitori/figli in spazio neutro o alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale.

UFFICI GIUDICE DI PACE DI FIRENZE E EMPOLI

- tutte le udienze (a eccezione di quelle di cui all'art. 83 comma 3 DL 18/20 preferibilmente da remoto – TEAMS – o con rispetto prescrizioni igienico-sanitarie) sono rinviate a data successiva al 31.07.20;

- vengono trattati i soli procedimenti monitori e viene effettuato il deposito di sentenze e lo scioglimento delle riserve assunte.

- in via eccezionale viene consentito il deposito tramite pec dei seguenti atti:
 - a) opposizioni a sanzioni amministrative;
 - b) atti di parte afferenti procedimenti non rinviati.

ACCESSO AI LOCALI DEL TRIBUNALE E DEL GDP

consentito (oltre che al personale autorizzato e ai giudici che ne hanno necessità) ai soli avvocati, loro collaboratori e parti che devono svolgere attività non effettuabile da remoto e per il tempo strettamente necessario al compimento della suddetta.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 12

**LINEE GUIDA SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NELLA FASE 2
DELL'EMERGENZA SANITARIA NEL DISTRETTO TOSCANO**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

premesse il suo duplice ruolo di interlocutore come Presidente dell'Ordine di Firenze e come referente indicato dall'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana;

vista la bozza di Linee guida per la gestione dell'attività giurisdizionale in tema di protezione internazionale, inviata dalla Dott.ssa Breggia (prot. 5064);

preso atto che i COA toscani non hanno segnalato alcun rilievo,

tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare e aderire alla proposta di Linee Guida (all. 1) dando mandato alla segreteria di dare pubblicazione sul sito del testo finale sottoscritto.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13,12.

Il Presidente

Al. 1

CONSIGLIO DELL'ORDINE	
Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	- 5 MAG. 2020
Prot. n.	5064

BOZZA

Linee guida della Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE con la collaborazione del Consiglio dell'ordine di Firenze e dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana in ordine allo svolgimento dell'attività giurisdizionale successivamente al 12 maggio 2020 in considerazione dell'emergenza sanitaria coronavirus.

La pandemia da coronavirus ha comportato una serie di norme speciali che hanno inciso, tra l'altro, anche sull'attività della sezione specializzata. Le principali fonti normative sono costituite dai decreti legge n.ri 18, 23 e 28 del 2020.

Da ultimo, è stato emesso il decreto n. 60 del 30.4.2020 della Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del dl. 18/2020.

Considerate anche le linee guida del CSM del 27.3.2020, prot. P5102/2020, e delle proposte di protocollo allegate, concordate con DGSIA e CNF, relative alle udienze da remoto e cartolari si è ritenuto opportuno elaborare delle prassi specifiche per le materie della sezione, prassi che sono il frutto delle discussioni dei magistrati in sede di riunioni ex art. 47 quater ord.giud. e dell'interlocuzione con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze e dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana

1. Tipologie di procedimenti per i quali si prospetta il rinvio a data successiva al 31.7.2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7 lettera g del dl. 18 /2020 e successive modificazioni (dl. 28 /2020).

Si considera fondamentale l'audizione nella maggior parte dei procedimenti di protezione internazionale. Per questo si prevede che potrà essere necessario il differimento dell'audizione dei richiedenti asilo a periodo successivo al 31.7.2020.

Si tratta di incumbenti delicati, che devono potersi svolgersi in presenza del giudice perché altrimenti può perdersi quella immediatezza del colloquio che è possibile solo con il contatto diretto; il colloquio da remoto non è identico rispetto a quello che si svolge in presenza: le voci si sovrappongono, il flusso della rete può interrompersi o rallentare, l'ascolto è molto ostacolato.

Per i richiedenti asilo va considerato poi che si tratta di persone vulnerabili e vengono da contesti geopolitici, geografici e culturali molto distanti.

Non sono disponibili mediatori culturali e nemmeno un servizio professionale e stabile di interpretariato.

Con il collegamento da remoto si potrebbero avere ulteriori ostacoli alla comprensione, già compromessa, di storie complesse.

Inoltre, possono non esserci attrezzature allo stato idonee nei centri ove vivono i richiedenti asilo, per non parlare di coloro che sono usciti dall'accoglienza, per i quali non è possibile, evidentemente, pronosticare sin d'ora la possibilità di utilizzo di strumenti informatici.

Tuttavia, considerata l'emergenza in atto e la differenza tra i vari casi, non si ritiene opportuno fissare una regola rigida, perché, fermo l'orientamento di massima evidenziato, è opportuno valutare nel caso concreto la scelta del rinvio o della trattazione nelle modalità previste per il periodo di emergenza, come meglio illustrato al punto che segue.

2. Modalità da remoto tramite Teams o Skype business, ex art. 83, comma 7, lett. F, ovvero con le modalità cartolari previste dall'art. 83 comma 7, lett. H d.l. n. 18/2020.

Si potranno senz'altro svolgere, in linea di massima, con il sistema cartolare o da remoto cause di immigrazione a trattazione monocratica, cause inerenti al c.d. regolamento Dublino, cause in tema di cittadinanza, di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, altre cause in tema di immigrazione con procedimento monocratico.

Per la protezione internazionale si considerano alcuni casi in cui si può omettere l'audizione dei richiedenti asilo. Potranno essere trattati con modalità cartolare, ad esempio, oltre i procedimenti con irreperibili, i casi in cui la Commissione Territoriale non ha messo in discussione la credibilità ma ha respinto il ricorso per altri motivi, oppure casi in cui la sezione è orientata per l'applicazione della protezione sussidiaria di cui all'art. 14...lett.c) in relazione allo stato di guerra civile o violenza indiscriminata del Paese d'origine, e altri casi più semplici (ad es. dove le stesse allegazioni del difensore si riferiscono alla protezione umanitaria e non alle protezioni maggiori).

In ogni caso, l'audizione potrà essere omessa con il consenso del difensore.

Qualora, disposta la trattazione cartolare, il difensore ritenga che sia indispensabile l'audizione ne farà espressa richiesta evidenziandone i motivi. Tra tali motivi è compresa la difficoltà di entrare in contatto adeguatamente con il proprio assistito data la situazione di emergenza attuale e quindi l'impossibilità di avere un consenso informato dal ricorrente. In tal caso il procedimento sarà rinviato per l'audizione a periodo successivo al 31 luglio 2020.

Sarà valutata caso per caso, la possibilità di svolgere l'audizione da remoto in condizioni ottimali, con l'utilizzo di Teams o Skype Business, qualora il difensore assicuri che tale possibilità esista in concreto (ad es. il ricorrente parla la lingua italiana, può essere utilizzato lo studio del difensore o altra struttura idonea, e simili)

3. Deroga ai criteri stabiliti nel programma ex art. 37 d.l. n. 98 /2011.

Per poter incrementare la produttività in questo periodo di emergenza, in via eccezionale, si derogherà al criterio cronologico nell'ordine di presentazione dei ricorsi ex art. 35 d.lgs. 25/2008 stabilito nei programmi ex art. 37 dl98/2011.

Pertanto, ogni giudice provvederà a selezionare dall'intero ruolo le cause che si possono trattare e decidere con le modalità della trattazione cartolare, indipendentemente dall'ordine di presentazione della domanda, avviando comunque l'interlocuzione al riguardo con i difensori.

4. Istanze per trattazione cartolare

I difensori che desiderino avere una decisione sulla domanda di protezione e ritengono superflua l'audizione, possono farne richiesta al giudice per la trattazione cartolare o, ove possibile, da remoto.

5. Istanze per la sospensione del provvedimento impugnato.

I difensori presenteranno istanza di sospensione solo per i provvedimenti che non siano già sospesi *ex lege*, al fine di evitare inutili incumbenti di cancelleria e inutili provvedimenti del giudice.

Firenze,



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 13

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NELLA FASE 2
DELL'EMERGENZA SANITARIA**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

vista la bozza di protocollo inviata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana per la gestione delle udienze cautelari mediante videoconferenza (prot. 4831);

DELIBERA

di approvare e aderire alla proposta (all. 1) dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del suddetto protocollo.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13,20.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE
 Avvocati di Firenze
 Data di arrivo 30 APR. 2020
 Prot. n. 4831

PROTOCOLLO DI INTESA

Per lo svolgimento delle udienze cautelari, camerali senza partecipazione delle parti, e pubbliche con partecipazione delle parti mediante videoconferenza nella Commissione Tributaria Provinciale / Regionale di TOSCANA (art. 83, commi 7 e 21, D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

Con il presente protocollo di intesa, dovendosi garantire il contemperamento tra le esigenze di distanziamento sociale determinate dalla emergenza sanitaria e la tutela del diritto di accesso alla Giustizia, si intende disciplinare il funzionamento della attività della Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di TOSCANA per la durata del periodo emergenziale, dando a tal fine concreta attuazione allo strumento della udienza/riunione "da remoto" appositamente introdotta dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare".

Il comma 7 dell'art. 83 prevede infatti, alla lett. f), lo "svolgimento delle udienze (...) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Il comma 21 dello stesso articolo 83 prevede che "le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie".

Le sopra richiamate disposizioni normative sono destinate, per quanto previsto alla attualità, ad operare esclusivamente per il periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, le disposizioni processuali di salvaguardia della salute pubblica si applicano: fino all'11/5/2020 (termine individuato a seguito della proroga disposta con l'art. 36 D.L. 23/2020), quanto ai procedimenti considerati urgenti ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020; fino al 30 giugno 2020, quanto ai procedimenti cautelari ed ai restanti procedimenti.

Nel periodo emergenziale è doveroso, per un verso contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando la propagazione del contagio; per altro verso si impone di garantire la tutela dei diritti delle parti processuali in un settore giurisdizionale, come quello tributario, nel quale sono coinvolti i contribuenti, privati ed imprese, le amministrazioni finanziarie e gli altri enti impositori. In tale ottica di contemperamento delle multiple esigenze, è opportuno e ragionevole predisporre e dotare tutte le parti del processo di strumenti di collegamento da remoto per favorire le sessioni in conferenza tra i Giudici del Collegio giudicante, favorire la trattazione, anche orale, delle cause urgenti come individuate dalla normazione, favorire infine la partecipazione attiva.

anche orale, delle parti, sia per le istanze cautelari che ove presentino istanza di pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92.

Il presente protocollo si propone di regolamentare la trattazione delle udienze "da remoto" nel periodo, straordinario ed eccezionale, dell'emergenza sanitaria di cui alla delibera 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, al fine di attuare le finalità della normativa emergenziale.

Nella redazione del presente protocollo si tiene conto delle Linee Guida specificamente deliberate dal Consiglio Di Presidenza della Giustizia Tributaria cui, per quanto qui non previsto, si rinvia.

I sottoscrittori del presente protocollo, nella loro rispettiva qualità e rappresentanza, concordano pertanto quanto segue:

1. le parti, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, si impegnano a dotarsi degli strumenti tecnici per lo svolgimento "da remoto" delle udienze avanti alla Commissione Tributaria ~~Provinciale~~ Regionale di TOSCANA, secondo le finalità e le condizioni di cui alle suindicate premesse; in particolare gli Ordini Professionali si impegnano a sostenere, agevolare e supportare i propri iscritti affinché essi siano sollecitamente posti in condizione di partecipare utilmente alle udienze da remoto;
2. la piattaforma informatica di collegamento da remoto e la necessaria strumentazione tecnica, indispensabili per le conferenze/udienze/riunioni da remoto, saranno indicati dal Ministero delle Finanze; le parti ed i loro rappresentanti partecipano alle riunioni da remoto tramite collegamento esterno, figurando quali "ospiti" (terminologia informatica);
3. le parti si impegnano, nel corso delle riunioni, al periodico controllo del funzionamento del collegamento "da remoto", ad assicurarsi che tutte le parti siano sempre presenti e connesse, e ad apportare eventualmente le modifiche alla strumentazione tecnica o alle modalità di svolgimento delle udienze che si rendessero necessarie per la piena attuazione delle suddette finalità;
4. il luogo da cui le parti si collegano è equiparato all'aula di udienza;
5. nella partecipazione alla udienza da remoto, le parti si impegnano al rispetto del decoro, della deontologia professionale, della riservatezza e di ogni altra norma di comportamento prevista per la normale udienza partecipata, consapevoli della maggiore responsabilità che l'emergenza impone;
6. per l'udienza cautelare, la udienza di trattazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 in relazione a cui sia stata chiesta la audizione, e l'udienza comunque richiesta ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza, la Commissione Tributaria, con decreto del presidente del collegio, comunica alle parti, a mezzo PEC, l'orario in cui verrà attivato il collegamento per lo svolgimento dell'udienza "da remoto", nonché il recapito telefonico e l'indirizzo mail ordinario del segretario referente per il collegamento, la piattaforma di collegamento utilizzata ed il link/ID/password necessario per il collegamento; con lo stesso mezzo (PEC) le parti faranno pervenire, almeno 5 giorni prima della data prevista per il collegamento, al segretario, una comunicazione contenente:
-la indicazione della Commissione Tributaria cui è rivolta la comunicazione;

- il numero di registro del fascicolo cui è riferita la comunicazione;
 - i nomi delle parti e dei difensori (o sostituti che parteciperanno alla udienza);
 - indirizzo e mail ORDINARIO (NON PEC) cui ricevere il link per la videoconferenza ed eventuale e mail ordinaria della parte che intende partecipare personalmente alla video conferenza;
 - il numero di telefono cellulare della persona che intende collegarsi, per eventuali esigenze nella imminenza o nel corso della riunione;
 - la propria adesione e disponibilità al collegamento;
 - la rinuncia a contestazioni e/o eccezioni in ordine alla modalità di celebrazione della udienza.
- Il link per il collegamento sarà inviato alle parti almeno 30 minuti prima della riunione;

7. fermo il rispetto di forme e termini previsti dal D. Lgs. 546/1992, in vista dell'udienza cautelare le parti producono eventuale documentazione aggiuntiva preferibilmente non oltre due giorni liberi prima dell'udienza, mediante deposito nel fascicolo telematico ed ANCHE trasmissione via e-mail alle parti ed alla commissione tributaria; il segretario referente ne curerà la tempestiva trasmissione al collegio giudicante;
8. nel giorno e all'ora fissata per l'udienza, il segretario referente della udienza attiva il collegamento mediante la piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la connessione mancante.
Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, il Presidente dichiara aperta l'udienza e procede all'identificazione delle parti presenti in collegamento, dandone atto a verbale; le parti e tutti i componenti del collegio si impegnano a mantenere attivo per tutta la durata della riunione il collegamento in video;
9. il Segretario redige il verbale della udienza; le parti danno atto a verbale di rinunciare a qualsiasi eccezione inerente lo svolgimento dell'udienza "da remoto" secondo le modalità qui indicate e preventivamente condivise dalle parti stesse; tale verbalizzazione viene effettuata all'inizio ed al termine del collegamento;
10. le parti illustrano le proprie ragioni nel corso dell'udienza, evitando interruzioni e sovrapposizioni; eventuale nuova documentazione potrà essere prodotta nel corso del collegamento, laddove processualmente consentita, ove possibile mediante la piattaforma tecnica utilizzata e, ove non possibile, a mezzo e-mail inviata alla commissione tributaria ed alle altre parti. Dell'avvenuta produzione si darà atto nel verbale di udienza;
11. nel caso di non accettazione della celebrazione della udienza da remoto, di insuperabili problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, i rappresentanti delle parti potranno, concordemente, chiedere che la decisione o la deliberazione sulla istanza cautelare siano adottate senza audizione, rinunciandovi. In difetto di rinuncia, o di accordo delle parti sulla rinuncia, l'udienza verrà rinviata a data successiva la scadenza del periodo emergenziale, onde consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante; in attesa della nuova udienza, il Presidente del collegio potrà eventualmente adottare con decreto provvedimenti cautelari urgenti art. 47 c. 3, 52 c. 4 e 62-bis c. 3 D. Lgs. 546/92;

12. le parti rinunciano alla lettura del dispositivo dell'udienza cautelare al termine della camera di consiglio: la commissione invierà tempestivamente alle parti il dispositivo della decisione a mezzo PEC;
13. nel periodo di efficacia del presente protocollo non verranno in ogni caso depositate copie cartacee di cortesia degli atti processuali;
14. per le udienze relative a procedimenti in cui non è stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, la Commissione procederà come sopra indicato ai punti 6 ed 8, invitando naturalmente solo i componenti del Collegio giudicante; analogamente la Commissione provvederà per il caso in cui il Collegio si debba riunire in camera di consiglio per la decisione delle controversie, senza la presenza del Segretario referente;
15. al termine delle udienze partecipate dalle parti, il Segretario avrà cura di accertare la disconnessione delle parti dalla "stanza" della videoconferenza onde consentire al collegio la decisione della istanza cautelare o del ricorso;
16. ciascuno dei firmatari del presente protocollo ha individuato, quale referente per l'attuazione del presente protocollo, le persone identificate in calce di cui si indicano numeri telefonici ed indirizzi e-mail; esse saranno interlocutrici per eventuali criticità, aggiornamenti, modifiche del presente protocollo;
17. in considerazione delle inevitabili difficoltà nella celebrazione delle udienze da remoto che derivano principalmente dalla mancanza di esperienza e novità dello strumento, gli Ordini Professionali che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a sensibilizzare e responsabilizzare adeguatamente i propri iscritti affinché le istanze cautelari, le richieste di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, e le richieste di pubblica udienza siano limitate ai casi in cui ricorrono effettivamente i presupposti e le esigenze di discussione orale;
18. l'operatività del presente protocollo decorre dalla data di sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Luogo data FIRENZE 28/4/2020
 Presidente STE/CTR di TOSCANA DOT. GIOVANNI SOAVE 
 Direttore Agenzia Entrate di _____
 Direttore Agenzia Entrate Riscossione di _____
 Presidente Ordine Avvocati di _____
 Presidenti Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _____

REFERENTI INFORMATICI

COGNOME E NOME	ENTE	TELEFONO	E MAIL
PIROLO FEDERICO	CTR TOSCANA	06.93834115	federico.pirolo@mef.gov.it



CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	30 APR. 2020
Prot. n.	4831


Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

In relazione alla misura della "adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze" che l'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari "per assicurare le finalità di cui al comma 6" della norma predetta, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, si raccomanda ai dirigenti quanto segue:

a) di promuovere, nel periodo della sospensione dei termini (fino all'11/5/2020), per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti che non possono essere differiti perchè la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, e per la trattazione delle udienze cautelari, e, dal 12 maggio 2020, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto in corso di emanazione, sentito questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Occorre ribadire che lo svolgimento dell'udienza da remoto deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice deve comunicare ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento nonché termine alle parti per comunicare all'Ufficio Indirizzo digitale di collegamento e dichiarazione di adesione appositamente predisposta. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni deve darsi dato atto nel processo verbale;

b) di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con gli Ordini dei Commercialisti ed esperti contabili o di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale; si offre in allegato un protocollo relativo alle udienze da remoto (lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta - che si potrebbe usare per




le camerale (lett. h), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati;

c) di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerale - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

d) per la "dichiarazione di urgenza", in relazione ai procedimenti tributari "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, si invitano i Presidenti a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, siano le parti a richiederlo. I procedimenti cautelari dovrebbero essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda;

e) di valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;





Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Il Presidente

Firenze, 28 aprile 2020

Prot. n. 2294 | 20 | RW



Al Direttore Regionale dell' Agenzia delle entrate di Firenze

Al Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Firenze

Al Presidente dell' Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili

Su indicazione del Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria, si trasmette l'allegato protocollo d'intesa al Direttore regionale dell'agenzia delle Entrate di Firenze, anche per l'eventuale diffusione agli Uffici Provinciali della Regione, nonché agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, con preghiera di diffusione agli altri rispettivi ordini professionali della Regione.

In attesa di cortese riscontro con eventuali firme di adesione in tempi brevi si porgono distinti saluti.

Dott. Giovanni Soave



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 14

**PROPOSTA ORGANIZZATIVA DEI GIUDICI DI PACE DI FIRENZE
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA SANITARIA**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

vista la proposta di modalità di riapertura dell'attività lavorativa presentata dai Giudici di Pace di Firenze e trasmessa dal Presidente del Tribunale di Firenze per una valutazione da parte del Consiglio (prot. 4837);

considerata l'urgenza della risposta

DELIBERA

di incaricare i Consiglieri Abbate e Facchini di predisporre un documento di risposta da condividere in via anticipata con tutti i Consiglieri per mail, al fine di consentire una risposta al Presidente del Tribunale entro la mattina di lunedì 11 maggio 2020;

di ratificare detto documento nell'adunanza del 15 maggio p.v.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13,28.

Il Presidente

← v-v Gm



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Presidenza

N.P.G. Viale Guidoni 61 – 50127 Firenze tel.0557996281-279 - e-mail. presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

Prot. N. 2779-ll

Firenze, 28.04.2020

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI FIRENZE

OGGETTO: Proposta di modalità di riapertura dell'attività lavorativa presentata dai Giudici di Pace di Firenze –

Si trasmette in allegato alla presente nota la proposta di modalità di riapertura delle attività lavorative presentata dai Giudici di Pace di Firenze per una valutazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Martina Rizzo)

Firenze, 24 aprile 2020

Alla C.A. del

PRESIDENTE del TRIBUNALE di FIRENZE

Dott.ssa Marilena RIZZO

Gentile Sig.ra Presidente,

Nell'ottica della prossima parziale riapertura dell'attività giudiziaria, e nella prospettiva di poter venire incontro alle esigenze dell'utenza, noi sottoscritti giudici di pace del locale Ufficio di Firenze vorremmo proporre alla S.V. la possibilità di poter comunque gestire alcuni processi nei termini che seguono, sempre nel rispetto di ogni regola di sicurezza secondo le indicazioni che le preposte Autorità hanno imposto.

per il CIVILE:

tenendo conto che, nel 90% circa dei casi, le OSA (opposizioni a sanzione amministrativa) sono procedimenti già documentalmente istruiti e che si esauriscono in unica udienza, si potrebbe prevedere che il GdP, se ritiene, invii alle parti prima dell'udienza, tramite cancelleria, un'ordinanza in cui comunica a queste se intendono autorizzare (o nulla osservare acchè) il giudice a decidere la causa allo stato degli atti, ed in caso affermativo inviare via fax, mail o pec alla cancelleria tale determinazione entro congruo termine dall'udienza già fissata. Il giudice in caso affermativo ne prende atto precisando a verbale che le parti hanno acconsentito e procede con la camera di consiglio per la decisione; in caso di mancata autorizzazione, sia espressa che tacita, nella medesima udienza il giudice prende atto e rinvia ad altra data. Ciò pare peraltro non urtare il dettato delle norme del cpc e del D Lgs. 150/11, che regolano tale procedimento.

Stesso meccanismo potrebbe essere adottato per gli altri procedimenti civili già maturi per la decisione o comunque rinviati per la discussione, individuati discrezionalmente dal giudice, e se le parti autorizzano riportandosi agli atti (anche in questo caso nel rispetto dell'art. 320 cpc).

Confidiamo, se la proposta trovasse accoglimento, di poter smaltire buona parte del carico gravante ed evitare un possibile futuro ingolfamento del ruolo, nella totale sicurezza del giudice (che terrebbe udienza fisicamente da solo nella sua stanza) e delle parti ed eventuali loro difensori (che non avrebbero necessità di essere presenti all'udienza).

per il PENALE:

Onde evitare assembramenti in aula, potrebbero essere trattati quei procedimenti in cui emerga dagli atti una causa di estinzione (remissione di querela, prescrizione, morte del reo, ecc.) e che pertanto possano essere radiato dal ruolo. Anche in questo caso su indicazione del giudice, che rinvierebbe sul ruolo tutti i

processi da chiamare in quell'udienza, ad eccezione appunto di quei processi che ritiene possano essere estinti con breve udienza, tenuta con tutte le cautele del caso. Le aule penali sono ampie e si prestano a garantire le distanze tra le parti e l'ufficio del giudice, nei pochi minuti di durata dell'udienza.

Quanto sopra anche allo scopo, anche in questo caso, di alleggerire per quanto possibile i ruoli, tenendo conto che le OSA costituiscono circa il 50% del carico complessivo, e che i reati di competenza del GdP sono in larghissima parte perseguibili a querela di parte.

Sperando di averLe comunque fatto cosa gradita, Vorrà accettare i nostri migliori saluti.

Maria Barbara Benvenuti

Carla De Santis

Mauro Goracci

Tobia Grigoletto

Elena Mereu

Carmelo Pennuto

Sonia Salerno

Giudici di pace dell'Ufficio di Firenze



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 15

**PROPOSTA ORGANIZZATIVA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA SANITARIA**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

vista la proposta organizzativa dell'attività giurisdizionale trasmessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze (prot. 5219);

DELIBERA

di prendere atto del contenuto della proposta e di non avere alcunchè da rilevare;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13,30.

Il Presidente

ll. 1

Prot. 5219



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE - tel. 055/7995480
email dirigenza.tribsolv.firenze@giustizia.it
pec: presidente.tribsolv.firenze@giustiziacert.it
protocollo: prot.tribsolv.firenze@giustiziacert.it

Prot.

IL PRESIDENTE

in relazione a quanto previsto dall'art. 83 comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito... e di proroga di termini amministrativi e processuali" che, all'art. 36, ha prorogato il termine previsto dall'art. 83 D.L. cit. dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ('misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica') che prevede, tra le altre cose, il prolungamento fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie adottate per la trattazione degli affari giudiziari al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, nonché dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, contenente 'misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario', che prevede, tra le altre cose, alcune modifiche della legge di conversione n. 27/20;

visti i DPCM 9.03.20, 11.03.20, 10.04.20 e 26.04.20 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6");

viste le ordinanze n. 38/20 e 48/20 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana;

ritenuta la necessità, sentita l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica, di adottare le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute **per il periodo dal 12.05.20 al 31.07.20;**

visto il parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana con nota del 30.04.20;

vista la nota della Presidente della Corte d'Appello di Firenze in data 30.04.20 che formula l'intesa ai sensi dell'art. 83 c. 6 D.L. 18/20;

vista la nota del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze in data 24.03.20 che esprime il proprio nulla osta;





sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nonché i Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto di Corte d'Appello di Firenze che hanno dato il loro assenso;

visti i propri ordini di servizio n. 318/20 dell'11.03.20, n. 21/20 del 16.03.20, n. 24/20 del 18.03.20, nn. 37-38/20 del 9.04.20 e n. 43/20 del 22.04.20 per la regolamentazione delle attività fino all'11.05.20;

visti gli atti di gestione n. 1/20 del 18.03.20 e n. 2/20 del 9.04.20 con cui si assicura il presidio per le attività indifferibili ed urgenti e contestualmente si autorizzano i dipendenti, in consistente numero, a svolgere la propria prestazione nelle forme del lavoro cd 'agile';

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle Autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

rilevato che il complesso delle disposizioni sopra richiamate impone di evitare i contatti non necessari tra le persone e, con specifico riferimento agli Uffici giudiziari, prescrive di scongiurare qualunque forma di affollamento e presenze fisiche di magistrati, personale amministrativo, utenze esterne non strettamente indispensabili e correlate all'espletamento di attività urgenti, espressamente indicate dall'art. 83 del dal D.L. 18/20 conv. nella L. 27/20;

considerato che la chiara finalità di deflazione delle presenze deve essere posta in bilanciamento con le esigenze di assicurare lo svolgimento delle attività considerate urgenti;

rilevato che la fine del periodo emergenziale è da individuare, allo stato, non prima del 31 luglio 2020;

considerato pertanto che pare opportuno, facendo salva una nuova valutazione in ordine all'eventuale anticipazione del termine di fine emergenza che possa consigliare un'opportuna rimodulazione delle presenti stringenti disposizioni, estendere la disciplina d'urgenza (trattazione dei soli procedimenti a carico dei detenuti) fino al 31.07.20, anche allo scopo di concentrare preferibilmente l'attività giudiziaria, anziché sui soggetti 'liberi', sulla materia della concessione ai detenuti di misure extracarcerarie anche per contenere gli effetti del possibile contagio negli istituti;

sentiti i Magistrati dell'ufficio;

sentito il Dirigente amministrativo ed i responsabili delle aree operative;

ADOTTA

le seguenti misure:



ACCESSO DEL PUBBLICO E LIMITAZIONI DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

- 1) a decorrere dal 12.05.20 e fino al 31.07.20 l'accesso al pubblico è limitato alle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, salve le attività urgenti; per attività urgenti si intendono tutte quelle attività per le quali il deposito di atti debba avvenire entro un termine a pena di decadenza (ad es. impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli);
- 2) in ogni caso è autorizzata la trasmissione e/o il deposito delle istanze e di ogni altro atto diverso da impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli, per via telematica all'indirizzo PEC dell'ufficio o sul sistema SIAMM per le istanze di liquidazione compensi;
- 3) il rilascio di informazioni è autorizzato via mail attraverso le modalità consuete e già in uso;
- 4) per la consultazione dei fascicoli e il rilascio di copie dovrà essere implementato il servizio, già in uso, di prenotazione via mail all'indirizzo fascicoli.tribsorv.firenze@giustizia.it allo scopo di scaglionare i successivi accessi per la consultazione ad orari fissi; per la consultazione dei fascicoli relativi alle udienze fissate fino al 31.07.20 si provvederà a fornire specifiche informazioni via mail o telefoniche anche nei giorni di chiusura al pubblico;
- 5) è autorizzato l'invio delle copie informatizzate previo pagamento dei diritti al fine di limitare l'accesso alle cancellerie;
- 6) gli uffici resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di sabato.

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE E CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE:

- 1) a decorrere dal 12.05.20 e fino al 31.07.20 tutte le udienze (da intendersi udienze 'partecipate', quindi sono esclusi i procedimenti collegiali de plano che, viceversa, verranno tutti trattati in camera di consiglio non partecipata) nei procedimenti di sorveglianza pendenti presso il Tribunale e presso l'Ufficio di sorveglianza di Firenze verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.20, con provvedimento 'fuori udienza'; si provvederà a nuova citazione con fissazione di nuova udienza al termine del periodo in oggetto; il procedimento non verrà pertanto chiamato in udienza ed è rinviato d'ufficio ad una successiva udienza assicurandone la tempestiva trattazione compatibilmente



con la sospensione obbligatoria durante il periodo 'feriale' (mese di agosto) ed il carico dei ruoli determinato anche dalla emergenza in atto;

2) verranno viceversa obbligatoriamente trattati, e dunque sono esclusi dal rinvio, i seguenti procedimenti:

a) quelli riguardanti le misure di sicurezza detentive (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro);

b) quelli riguardanti i detenuti quando loro stessi o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, salvo il caso di revoca ex art. 51 ter o.p. (in cui il consenso o il dissenso è irrilevante);

c) quelli riguardanti i le misure di sicurezza personali anche non detentive (espulsione, libertà vigilata) solo quando i condannati o i difensori espressamente richiedono che si proceda;

d) quelli riguardanti il riesame 'a termine' delle misure di sicurezza non detentive (anche se il difensore o l'interessato non presentino richiesta di trattazione);

e) quelli riguardanti i condannati che si trovano agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 co. 10 c.p.p. e in detenzione domiciliare limitatamente alle udienze comprese nel periodo 1.06.20-31.07.20;

3) a decorrere dal 12.05.20 e fino al 31.07.20, in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato il procedimento a carico di un detenuto, lo stesso non verrà tradotto in udienza e la sua partecipazione è assicurata, ove possibile, mediante collegamento 'Skype for Business' o 'TEAMS' come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 10.03.20, non essendo l'aula del Tribunale né gran parte degli istituti penitenziari dotati di strumenti di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis D.Lgs. 271/89 e non essendo necessaria la compresenza e la reciproca visibilità tra più detenuti; al fine di garantire in ogni caso la fonia riservata tra la persona detenuta e il suo difensore nell'immediatezza dell'udienza, è autorizzata direttamente dall'aula la chiamata al numero telefonico, cellulare o fisso, fornito dal singolo istituto penitenziario assicurando, con la riservatezza consentita dalle circostanze, un breve colloquio tra detenuto e il suo difensore che lo richieda; negli altri casi (soggetti in libertà vigilata ovvero agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare) non potrà essere garantito il collegamento in videoconferenza e la persona potrà comparire personalmente all'udienza;

4) considerate le circostanze di fatto e di luogo che consentono, presso l'Aula n. 1 del Tribunale di sorveglianza, l'opportuno distanziamento sociale ed assicurano, attraverso gli idonei presidi già previsti dai singoli ordini di servizio interni e le cautele predisposte al fine di



contenere il rischio di contagio, come previste *infra* al punto 9, nelle udienze avanti al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza (udienze di 'discussione' e 'in camera di consiglio'), ferma restando la partecipazione del detenuto in videocollegamento, non è consentita la partecipazione 'da remoto' delle altre parti processuali (art. 83 d.l. cit. co. 12-bis che prevede la mera facoltà del Giudice di disporre i collegamenti da remoto per le parti diverse dal detenuto), né è consentita la partecipazione 'da remoto' dei componenti del collegio per la conseguente deliberazione (art. 83 D.L. cit. , co. 12-quinquies);

5) nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile il videocollegamento il procedimento verrà rinviato ad udienza fissa eventualmente disponendo fin da allora la traduzione del detenuto;

6) la volontà di richiedere la trattazione del procedimento è rimessa al detenuto e/o al suo difensore e dovrà essere specificamente espressa e comunicata all'ufficio, dal detenuto o dal suo difensore, prima dell'udienza e comunque con almeno due giorni d'anticipo;

7) al fine di ridurre il più possibile le presenze all'interno dell'ufficio giudiziario e i contatti ravvicinati tra le persone si dispone la soppressione delle seguenti udienze del Tribunale di sorveglianza:

12 maggio 2020;

21 maggio 2020;

28 maggio 2020;

i relativi procedimenti verranno calendarizzati nelle successive udienze secondo i criteri di cui al punto 2) disponendo le contro citazioni;

8) le udienze monocratiche presso l'Ufficio di sorveglianza di Firenze saranno regolarmente tenute nel periodo indicato pur con le limitazioni di cui sopra;

9) si continueranno ad apprestare idonee modalità di accesso alle aule ove si tiene la camera di consiglio (che comunque già di per sé integra la modalità 'a porte chiuse' ex art. 472 co. 3 c.p.p., di cui all'art. 10 co. 12 del DL 2.03.20 n. 9) stabilite con il provvedimento n. 265/20 4.03.20 di questa Presidenza, allo scopo di evitare il più possibile assembramenti in luoghi ristretti, scaglionando la 'chiamata' delle parti e mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti presenti, fuori e dentro l'aula, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute per contenere il rischio di contagio tra la popolazione, in conformità con le 'Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense' del 28.02.20 e in osservanza delle ordinanze n. 38 e 48/20 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana.



Si comunichi a tutti i Magistrati del Tribunale e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al Presidente della Camera penale di Firenze.

Si comunichi all'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Si comunichi al Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria per il successivo inoltro alle Direzioni degli istituti con preghiera di prendere visione in particolare del punto 6 (richiesta di trattazione udienza da parte dei detenuti).

Firenze, 8 maggio 2020

Il Presidente
Marcello Bortolato



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 16

**PARERE RICHIESTO DA AVV. GIUDITTA LUCCHESI
in merito alla funzione di Amministratore di Sostegno**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 28 aprile 2020 l'Avv. Giuditta Lucchesi ha chiesto a questo Consiglio un parere circa le funzioni di Amministratore di sostegno (prot. 4843);
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha ritenuto di non poter provvedere alla redazione di un parere in materia che esula dalla deontologia;
- che il Consiglio condivide quanto ritenuto dalla Commissione;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto (all. 1), mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,32.

Il Presidente